

TI_GERICHTE 33.2001.34 vom 5. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.34

FR: TI_GERICHTE 33.2001.34 du 5 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2001.34 del 5 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 34

quater vCF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

2.3. Per l'art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'articolo 2 le persone che, tra l'altro, ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

2.4. Secondo l'art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC) "L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)." Per quanto attiene alle spese riconosciute l'art. 3b LPC prevede che: "Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti: a. tassa giornaliera; b. importo per le spese personali (cpv. 2)." A norma dell'art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da

un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." 2.5. Oggetto del contendere è l'importo di fr. 27'375.— computato dalla cassa a titolo di retta per degenti in istituti (Pos. 57, doc. _). Con il ricorso l'assicurata censura questa modalità di calcolo e sostiene che, ai fini della PC, nel suo fabbisogno vitale andrebbe considerato l'importo effettivamente pagato alla casa per anziani _____, ossia fr. 110.— mensili (cfr. consid. 1.2.). A sostegno della propria tesi ricorsuale, ella adduce che tale degenza, tra l'altro, si è resa necessaria per la mancanza di posti letto in istituti convenzionati (doc. _). Per l'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC " i cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale." Giusta l'art. 2 del Decreto esecutivo cantonale concernente la LPC all'AVS/AI del 18 novembre 1998, " La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodo di lunga durata in case per anziani o di cura è di fr. 75." Questo importo è tuttora invariato (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000). In proposito va rilevato che i costi degli istituti di cura variano da casa a casa. Gli istituti privati di livello elevato pretendono ad esempio tasse alte, che non possono né devono venire finanziate dalle prestazioni complementari. Per questo motivo il legislatore federale ha autorizzato il Cantone a limitare i costi. Di questa possibilità hanno praticamente fatto uso tutti i Cantoni. (Carigiet/Koch, supplement, p. 114; cfr. per una panoramica relativa alle tasse dei diversi cantoni, AHI praxis 1999 p. 67ss; cfr. pure STCA del 19 febbraio 2001 nella causa H.M.). All'assicurato viene pure conteggiato un importo per le spese personali per beneficiari dell'AVS di fr. 300 mensili (art. 4 lett. a del decreto, art. 5 cpv. 1 lett. c LPC). 2.6. Alla luce di quanto precede non si può considerare l'importo della pensione effettivamente pagato dall'assicurata, bensì quello previsto dal Cantone nell'ambito del potere di apprezzamento concessogli dall'art. 5 LPC. In simili condizioni, il ricorso di _____ va respinto mentre le decisioni della Cassa, in quanto corrette, vanno confermate.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.